

PATENTE A PUNTI

nei cantieri

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

In particolare, si tratta di imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e di lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Ai fini di una corretta presentazione della domanda va ricordato che sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Dato che vengono ricompresi nella normativa in rassegna non solo agli operatori economici edili ma anche chi interviene attivamente nel ciclo produttivo dello stesso, va rilevato che sono da considerare “edili” i lavori quelli che comportano la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di parti strutturali di impianti, con esclusione dei lavori di tipo impiantistico non accompagnati dall'esecuzione di lavori edili né da parte dell'impresa incaricata della realizzazione dell'impianto, né da parte delle imprese che operino contestualmente ad essa; i lavori di impiantistica che richiedono lavori edili nel senso sopra indicato e quelli che, pur non comportando il diretto compimento di lavori edili da parte dell'impresa, si svolgono all'interno di cantieri nei quali vengano eseguite opere edili o di ingegneria civile.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea il rilascio della patente a punti, può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente come le imprese e i lavoratori autonomi italiani.

Punteggio

La patente a punti per i cantieri edili è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti.

I maggiori crediti sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente con diversi criteri (storicità dell'azienda, investimenti, formazione, ecc..).

Soggetti esclusi

Per espressa previsione normativa sono esclusi dalla patente a punti:

- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale quali ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

Requisiti

Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Va evidenziato che non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. A titolo esemplificativo il DVR non è, infatti, richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

Contenuti informativi della patente a punti e modalità

La patente a punti contiene le seguenti informazioni:

- dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;

- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all'art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Le informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno successivamente indicate, possono essere accessibili ai titolari della patente o loro delegati e alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il modello che si riporta di seguito, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2014 non sarà dunque più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente, anche per la compilazione sul portale, sono oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale.

L'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.

445/2000, gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Dopo la presentazione della domanda, in attesa del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salvo diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato del lavoro in presenza di ipotesi in cui siano già stati accertati l'assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

Revoca della patente a punti

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente).

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall'Ispettorato del Lavoro previo accertamento dell'assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente a seguito di controllo d'ufficio, a campione, o in occasione di accessi ispettivi.

Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo alla richiesta del rilascio della patente a punti, si pensi ad un DURC diventato negativo, non incide sulla utilizzabilità della patente a punti, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.

L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca seguirà ad un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e ad una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.

In conclusione

Dal 1° ottobre 2024, per poter operare nei cantieri, dovrà essere effettuato l'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it;

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore al minimo (15 punti) viene applicata:

- una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro e non soggetta alla procedura di diffida di cui all'[articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza](#);
- l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Il decreto PNRR 4 dispone che il committente o il responsabile dei lavori – anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o a un lavoratore autonomo – debba verificare il possesso della patente a crediti (o dell'Attestazione SOA), anche in caso di subappalto. L'omissione dell'accertamento in questione, così come disposto dall'art. 157 del D. Leg.vo 81/2008, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del committente o del responsabile dei lavori, dell'importo minimo di Euro 711,98 e massimo di Euro 2.562,91.

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o _____

nata/o a _____ (_____) il _____

in qualità di:

- rappresentante legale dell'impresa _____ (P.
IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);
- lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____,
iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____

Data _____

IL DICHIARANTE

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti.

DATI DA AUTOCERTIFICARE ART. 1 COMMA 1 DM 132/2024

- a.** iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b.** adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c.** possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d.** possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e.** possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f.** avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti.